

LAS FRONTERAS DE LA ILUSTRACIÓN

Itinerarios entre Historia y Derecho



Edición de Giacomo Demarchi
Francesco Di Chiara
Elisabetta Fiocchi Malaspina
Belinda Rodríguez Arrocha

LAS FRONTERAS DE LA ILUSTRACIÓN

The Figuerola Institute
Programme: Legal History

The Programme "Legal History" of the Figuerola Institute of Social Science History –a part of the Carlos III University of Madrid– is devoted to improve the overall knowledge on the history of law from different points of view –academically, culturally, socially, and institutionally– covering both ancient and modern eras. A number of experts from several countries have participated in the Programme, bringing in their specialized knowledge and dedication to the subject of their expertise.

To give a better visibility of its activities, the Programme has published in its Book Series a number of monographs on the different aspects of its academic discipline.

Publisher:
Carlos III University of Madrid

Book Series:
Legal History

Editorial Committee:
Manuel Ángel Bermejo Castrillo, *Universidad Carlos III de Madrid*
Catherine Fillon, *Université Jean Moulin Lyon 3*
Manuel Martínez Neira, *Universidad Carlos III de Madrid*
Carlos Petit, *Universidad de Huelva*
Cristina Vano, *Università degli studi di Napoli Federico II*

More information at www.uc3m.es/legal_history

LAS FRONTERAS DE LA ILUSTRACIÓN
ITINERARIOS ENTRE HISTORIA Y DERECHO

Edición de

Giacomo Demarchi
Francesco Di Chiara
Elisabetta Fiocchi Malaspina
Belinda Rodríguez Arrocha

DYKINSON
2021

Historia del derecho, 95
ISSN: 2255-5137

© 2021 Autores

Motivo de cubierta:
Elaboración gráfica, Giacomo Demarchi

Editorial Dykinson
c/ Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Tlf. (+34) 91 544 28 46
E-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.com>

Preimpresión: TALLERONCE

ISBN: 978-84-1377-447-3
Depósito legal: M-8686-2021

Versión electrónica disponible en e-Archivo
<http://hdl.handle.net/10016/32201>



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

ÍNDICE

- 9 A modo de introducción
- 17 Oltre le frontiere: ipotesi per una ‘entangled history’ del discorso dei diritti nel secondo Settecento: *Pietro Costa*
- 49 Crossing Temporal Boundaries. Lodovico Antonio Muratori’s Notetaking Practice and the Material Circulation of the Thinking on Law between the 16th and 18th Centuries: *Manuela Bragagnolo*
- 79 Tradición y nuevas ideas en Vicente Vizcaíno: un jurista de las postrimerías del Antiguo Régimen: *Belinda Rodríguez Arrocha*
- 115 Lecturas jurídicas de la Nueva España en tiempos preconstitucionales (1750-1808). Una aproximación desde los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de México: *Óscar Hernández Santiago*
- 145 Iluminismo y derecho penal en Portugal: una contribución desde las decisiones de *la Casa da Suplicação* (siglo XVIII): *Gustavo César Machado Cabral*
- 163 Interweaving Legal Sources for a Natural Law and Law of Nations across the Ocean: Domingo Muriel (1718-1795): *Elisabetta Fiocchi Malaspina*
- 187 Morte civile e diritti dell’uomo: la positivizzazione dei diritti tra Illuminismo e Restaurazione e tra costituzioni e codici: *Antonio Trampus*
- 209 L’Illuminismo siciliano e le sue frontiere nell’opera del giurista Antonino Pepi: *Francesco di Chiara*
- 237 Las fronteras del constitucionalismo español de entreguerras: una reflexión en clave diacrónica: *Giacomo Demarchi*
- 255 Circolazione diacronica e sincronica al diritto alla libera manifestazione del pensiero: *Irene Spigno*
- 285 From Utopia to Efficiency: *Luca Bonadiman, Richard Clements*

L'ILLUMINISMO SICILIANO E LE SUE FRONTIERE
NELL'OPERA DEL GIURISTA ANTONINO PEPI

FRANCESCO DI CHIARA

Nell'accostarsi allo studio di un periodo storico e culturale si può scegliere o più facilmente trovarsi a prendere le mosse dalle biografie di personaggi che, sia pur all'apparenza minori, risultano determinanti nella ricostruzione di certi ambienti intellettuali. Spesso solamente citati perché inseriti nei dibattiti scientifici che caratterizzano un determinato periodo storico, questi personaggi permettono di entrare da una porta apparentemente secondaria nel perimetro del contesto culturale preso in esame, descrivendone la complessità.¹

Così, iniziando uno studio sull'Illuminismo giuridico siciliano, si incontrano inevitabilmente personaggi che da una parte sembrano rimanere al confine nel panorama intellettuale della Sicilia del Settecento, ma che dall'altra sono talmente ricorrenti negli studi su questo periodo da rappresentare delle tessere, magari non fra le più luminose, indispensabili però per costruire un mosaico complesso e variegato.²

Può, ad esempio, capitare di imbattersi in Antonino Pepi. Avvocato, pubblicista e filosofo, originario di Castronovo di Sicilia, attivo nella seconda metà del XVIII secolo, Pepi ha suscitato un interesse diffuso in coloro che si sono occupati dell'Illuminismo siciliano. Proprio negli studi incentrati su questo ambiente culturale, infatti, il suo nome è sempre citato ma mai approfondito, segno forse del riconoscimento della rilevanza di un personaggio che viene considerato talmente emblematico del suo tempo da esserne inglobato nella ricostruzione, non suscitando per questo la necessità di andare più in là nell'indagine per approfondirne la conoscenza.³ Si è semplicemente dato

1 Sulle dinamiche e sulle scelte storiografiche che conducono alla formazione di categorie spazio-temporali, rinvio alle riflessioni di G. Recuperati, *Le categorie di periodizzazione e il Settecento*, in D. Canestri (a cura di), *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Milano, UTET, 2006, pp. 168-283.

2 Per quanto riguarda gli intellettuali siciliani considerati "minori", esemplare è lo studio sullo storico e giurista ottocentesco Vito La Mantia svolto da M.A. Cocchiara, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999.

3 A parte le citazioni sparse, che verranno menzionate nel presente lavoro, funzionali soprattutto a delineare le figure di altri illuministi ritenuti centrali nel panorama siciliano,

conto della sua presenza in alcuni tra i più interessanti alterchi intellettuali svoltisi nella Sicilia dell'ultimo scorcio del Settecento. In questi dibattiti, Pepi pare spingere verso un confine che intimorisce, perché alcuni aspetti del suo pensiero portano, almeno all'apparenza, ad allontanarsi dal un'idea previa di Illuminismo. Si tratta di un percorso pericoloso, specialmente se ci si trova in un'area geografica come quella siciliana già periferica rispetto a quell'idealtipo.⁴ Per costruire dunque la categoria storiografica dell'Illuminismo siciliano è sembrato più sicuro porre i riflettori sulle tessere più luminose del mosaico, vale a dire sui personaggi che più si avvicinavano all'idealtipo, scegliendo di lasciare nell'oblio coloro che se ne allontanavano, le tessere meno luminose. Ma il racconto dell'Illuminismo siciliano è inevitabilmente corale, e i suoi esponenti pur incarnando spesso voci distornanti, seguono nelle loro traiettorie culturali itinerari paralleli.

La biografia di Pepi è infatti sovrapponibile a quelle di un nutrito numero di intellettuali che intorno alla metà del Settecento recepivano e diffondevano nell'Isola i dettami dell'Illuminismo europeo, grazie ad una formazione avvenuta in un ambiente culturale nel quale, fin dai primi decenni del secolo, si era assistito ad un rinnovato interesse nell'ambito scientifico.⁵

l'unico elaborato dedicato a Pepi è quello di L. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi e Tapia della città di Castronuovo*, in «Archivio storico siciliano», I, n. 2, 1877, pp. 400-415.

4 Sulla circolazione dei concetti illuministici, quindi sulla loro recezione in diversi contesti territoriali, rinvio all'oramai classico F. Venturi, *Settecento riformatore*, voll. I-V, Torino, Einaudi, 1969-1990, e alla rilettura offerta da G. Recuperati, *Radicamenti. Cultura italiana e pensiero europeo*, in D. Canestri (a cura di), *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Milano, UTET, 2006, pp.3-55. Sempre sul tema, di notevole interesse è l'opzione offerta in questo volume da P. Costa, *Oltre le frontiere: ipotesi per una 'entangled history' del discorso dei diritti nel secondo Settecento*, che propone di «muovere da un concetto previo, da un 'idealtipo' (l'«industrializzazione», il 'codice', la 'burocrazia') e procedere alla ricognizione delle sue effettive realizzazioni in contesti diversi».

5 Per una visione generale della cultura siciliana settecentesca si veda G. Giarrizzo, *Ricerche sul Settecento italiano. Appunti per la storia della cultura della Sicilia settecentesca*, in «Rivista storica italiana», n. 79, 1967, pp. 573-627; Id., *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, Palermo, Società Editrice per la Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, vol. IV, pp. 711-815; *La Sicilia nel Settecento*. Atti del convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 ottobre 1981, Messina, Centro di Studi Umanistici, 1986, voll. 2; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo (a cura di), *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia*, Torino, UTET, 1989, pp. 378-792; M. Verga, *Per*

Il lungo tramonto della scolastica propugnata dai gesuiti, e l'avvento della metafisica con la diffusione nell'Isola del pensiero wolfiano e leibniziano apre le porte ad un sapere interdisciplinare a cui la filosofia fornisce la base teorica, mentre l'Illuminismo funge da collante per discipline che se pur con le loro specificità si fondono in un concreto spirito di riforma sociale, politica ed economica.⁶ Per tale via, anche le carriere dei giuristi siciliani del XVIII secolo passano attraverso formazione culturale prima e redazione di opere giuridiche poi che dalla filosofia prendono spunto per la riflessione sul diritto naturale e per una radicale riforma del sistema giuridico, che necessariamente coinvolge la sfera politica ed economica.⁷

Antonino Pepi era tra questi intellettuali che disputavano su temi di diritto, di economia e di filosofia soprattutto tra le pagine degli *Opuscoli di autori siciliani*. Il diffuso periodico fungeva da cassa di risonanza delle idee illuministe nell'Isola, ed inoltre si prefiggeva lo scopo di svolgere un'opera di promozione della cultura siciliana, per fornire ai letterati italiani e stranieri (che poco o nulla sapevano di quanto accadeva nell'Isola) un'immagine del dibattito e del fermento culturale in atto in Sicilia.⁸

Nato a Castronovo di Sicilia nel 1746 da un'agiata famiglia di origine napoletana, Pepi venne indirizzato agli studi giuridici. Pur conseguendo la laurea in diritto civile, penale e canonico a Catania, fu a Palermo che Pepi svolse la professione di avvocato fino al 1780, ma soprattutto è qui che formò i suoi

una storia delle accademie di Palermo nel XVIII secolo. Dal «letterato» al professore universitario, in «Archivio storico italiano», CLVII, n. 3, 1999, pp. 453-536.

6 Per descrivere le opere letterarie che si producevano in un simile contesto culturale risultano, sia pur datate, ancora illuminanti le parole dello storico D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, Palermo, Lorenzo Dato, 1825, vol. II, p. 93: «è da notare, che surse allora tra noi una maniera di letteratura vaga e generale; che non si attacca ad una scienza in particolare, ma quasi tutte le sfiora; che non amale scienze, ma lo spirito delle scienze, che propone in un fascio problemi storici, politici, metafisici e morali, letteratura in somma brillante e vistosa, che in quei tempi era in Francia alla moda... ».

7 Per più ampie notizie sul rapporto tra il giusnaturalismo siciliano settecentesco e le riforme legislative attuate in questo periodo, si rinvia a M. Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, Catania, Bonanno editore, 1981, pp. 9 e ss.

8 Sul periodico fondato dallo storico e bibliofilo benedettino Salvatore Maria Di Blasi si veda, M. Randazzo, *Gli Opuscoli di autori siciliani di Salvatore Maria Di Blasi. Un'immagine della Sicilia intellettuale della fine del sec. XVIII*, in «Mediaeval Sophia», nn. 15-16, 2014, pp. 189-204.

orientamenti specialmente in ambito filosofico.⁹ In particolare, si rivelò di fondamentale importanza l'incontro con il sacerdote e filosofo Vincenzo Miceli.¹⁰ Fu proprio costui a far maturare in Pepi l'idea che per comprendere tutte le scienze fosse necessario indagare il sistema filosofico su cui si fondavano.¹¹ Grazie a Miceli, inoltre, Pepi iniziò a frequentare il seminario di Monreale, una vera «accademia» per il fermento culturale che vi si respirava.¹² In questo luogo entrò in contatto con personaggi quali Nicolò Cento, Tommaso Natale, Leonardo Gambino, esponenti di quell'*élite* intellettuale siciliana che a partire dalla metà del secolo XVIII diffuse in tutta l'isola le dottrine filosofiche di Leibniz e di Wolff.¹³

9 Cfr. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi* cit., pp.401-402.

10 Su Vincenzo Miceli, divulgatore in Sicilia, grazie alle sue opere, del pensiero di Leibniz e di Wolff e professore di diritto civile, canonico e naturale presso il seminario di Monreale, si veda G. Zerbo, *Vitae scriptorumque Vincentii Micelii Epitome*, in V. Miceli, *Ad canonicas institutiones isagoge scientifico dogmatica*, Napoli, Batelli, 1782, pp. V-XXV; V. Di Giovanni, *Della vita e delle opere di Vinvenzo Miceli*, Palermo, Russitano, 1858, pp. 3-24; Id., *Il Miceli ovvero dell'Ente uno e reale. Dialoghi tre seguiti dallo Specimen scientificum V. Micelii*, Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1864, pp. 1-69, 187-213; Id., *Il Miceli ovvero l'apologia del sistema. Nuovi dialoghi seguiti da scritture inedite di V. Miceli*, Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1865, pp.1-15; V. Inglese d'Amico, *Vincenzo Miceli*, in «Problemi mediterranei», n. 17, 1940, pp. 26-30; A. Castro, *La dottrina del diritto naturale in Sicilia negli anni dell'unità nazionale*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXIX, n. 3, 1962, pp. 771-772; A. Castagnetta, *Storia di un metafisico del Settecento: V. M.*, in C. Giaccon (a cura di), *Saggi e ricerche su Alessandro di Afrodisia, Avicenna, Miceli, Brentano, Jaspers, Ingarden, Carr, storiografia filosofica italiana, ebraismo*, Padova, Antenore, 1970, pp. 43-75. Sia inoltre consentito il rinvio a F. Di Chiara, *Vincenzo Miceli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2010, vol. 74, pp.130-132.

11 La convinzione dell'esistenza di un sistema filosofico fondante tutte le scienze, deriva a Pepi direttamente dal pensiero di Vincenzo Miceli che a sua volta interpreta e diffonde in Sicilia quello di Wolff. Sul tema cfr. R. Azzaro Pulvirenti, *Miceli e Rosmini, con l'opera inedita di Miceli «Idea di un nuovo sistema»*, Stresa, Libreria Editoriale Sodalitas, 1990.

12 G.E. Ortolani, *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, Napoli, Nicolò Gervasi, 1817-1821, II, p. 125.

13 Cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del 700*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1992, 40-72; D. Ligresti (a cura di), *La cultura scientifica nella Sicilia borbonica*, Catania, Maimone, 2011. Per una puntuale ricostruzione del clima culturale nel seminario monrealese nella seconda metà del XVIII secolo, si veda A. Crisantino, *Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola di Monreale*,

Nell'ambito della cultura giuridica, il sapere filosofico ebbe come immediato riscontro la pubblicazione di opere nelle quali i giuristi illuministi siciliani dibattevano, o più spesso duellavano, sul tema del diritto naturale. In questo "campo di battaglia" intellettuale, Pepi esordisce con il *Trattato dell'ineguaglianza naturale degli uomini*. L'opera, apparsa per la prima volta a Venezia nel 1771, viene successivamente ristampata, con qualche aggiunta, nel 1778 negli *Opuscoli di autori Siciliani*.¹⁴ Proprio la comparsa nel ventesimo tomo del diffuso periodico, inserisce il trattato di Pepi nel vivace dibattito siciliano sul diritto naturale. Infatti, la ristampa dell'opera sembra rispondere alla breve *Dissertazione sopra le egualità e disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità*, del giurista palermitano Francesco Paolo Di Blasi, che trova spazio sempre negli *Opuscoli*, ma nel tomo precedente rispetto a quello in cui viene riproposto il trattato di Pepi.¹⁵ Al di là della comune ispirazione al *Discours* di Rousseau, che entrambi gli autori in molti tratti ripropongono in maniera integrale, profondamente diverso è il presupposto da cui muovono Di Blasi e Pepi. Il primo, aderendo completamente alla prospettiva rousseauiana e rispondendo direttamente a Pepi,¹⁶ sostiene che «la disuguaglianza

e Isidoro Bianchi (1770-1773), «Mediterranea Ricerche Storiche», IX, n. 25, 2012, pp. 285-324.

14 A. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale degli uomini*, Venezia, Locatelli, 1771. L'opera verrà ristampata in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XX*, Palermo, Rapetti, 1778, pp. 1-131. A questa edizione farò riferimento nelle citazioni che seguono. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi* cit., menziona anche altre edizioni dell'opera a Torino e a Parigi. Sul trattato di Pepi, si veda Giarrizzo, *Cultura e economia* cit., pp. 80-83.

15 F.P. Di Blasi, *Dissertazione sopra le egualità e disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XIX*, Palermo, Rapetti, 1778, pp. 1-25; ora in M. Sacco Messineo (a cura di), *Scritti*, Palermo, Kalòs, 2004, pp. 11-25. Su Francesco Paolo Di Blasi, considerato tra gli illuministi di spicco del panorama siciliano, ampia e variegata è la bibliografia. Qui si sceglie di rinviare a V. La Mantia, *Notizie e documenti su Francesco Paolo Di Blasi giureconsulto del secolo xviii*, Firenze, Direzione dell'Archivio Storico Italiano, 1886; Giarrizzo, *Illuminismo* cit., pp. 759 e ss, 792; Id., *Cultura e economia* cit., pp. 131-138. Non strettamente legate all'ambito storico giuridico sono le riflessioni di M. Di Gesù, *Dispatrie Lettere. Di Blasi, Leopardi, Collodi: letterature e identità nazionali*, Roma, Aracne, 2005, pp. 9-41.

16 Di Blasi si riferisce direttamente a Pepi, fin dall'esordio della sua trattazione. «Il Sig. Pepi nella sua *Dissertazione sopra L'ineguaglianza naturale* sembra opporsi a me direttamente sostenendo fin dalle prime linee, che il primo che disse tutti gli uomini eguali per natura, proferì un grande assurdo, e fè un gran torto alla filosofia. La base de' suoi argomenti è il principio degli indiscernibili...». (Di Blasi, *Dissertazione sopra le egualità* cit., p. 3).

negli uomini ripugna alla ragione sufficiente, e la natura generalmente tende all'egualità». ¹⁷ Di Blasi dunque ipotizza l'uguaglianza degli uomini. Nello specifico, uguale è per tutti la distanza dalla felicità, vista come il perfetto equilibrio di bisogni, desideri e capacità di soddisfarli. ¹⁸

Anche Pepi prende le mosse dalla felicità ma il suo punto di arrivo è opposto rispetto a quello di Di Blasi. Infatti, secondo l'avvocato di Castronovo, «la Sapienza che distribuisce dei diritti e produce dei doveri, ci persuaderà alla fine, che gli uomini sono ineguali e che lo sono tanto meno quanto il loro sapere si accosterà più allo stato felice e glorioso del Saggio». ¹⁹ La felicità, nello stato di natura, viene considerata come il frutto e la ricompensa della virtù, che, a sua volta, consiste nell'osservanza delle leggi. ²⁰ Ma è proprio nella scienza di saper applicare le leggi naturali, di saperne cioè far uso nel caso particolare e di saper quale legge debba prevalere nei casi di loro «collisioni» che si evidenzia la diseguaglianza degli uomini. Ciascuno, pur operando secondo la ragione e i propri talenti, non necessariamente agirà verso il bene. Per raggiungere la virtù sarà indispensabile istruirsi attraverso chi possiede «nel più alto grado possibile la Giurisprudenza naturale», colui che «nelle collisioni di leggi... può sperare di non rompere la nave». ²¹ Questa mente illuminata per Pepi assume le sembianze del filosofo, del saggio e del sapiente. Nella loro diversità di talenti non tutti gli uomini sono stati dotati del sapere del saggio e solo costui può condurli, attraverso la via del bene, alla felicità. Nello Stato di natura, dunque, alla diversità dei talenti corrispondono differenti obbligazioni giuridiche. Per alcuni, infatti, scaturisce il dovere di seguire e di istruirsi per mezzo dei saggi, per questi ultimi invece sorge il diritto di insegnare e di guidare la collettività. ²² «I precetti e le regole che il Saggio potrà dettare hanno forza di Leggi altrettanto forti quanto lo è ogni altra Legge di natura». ²³

¹⁷ Di Blasi, *Dissertazione sopra le egualità* cit., p. 3.

¹⁸ Di Blasi, *Dissertazione sopra le egualità* cit., pp. 10 e ss.

¹⁹ Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 32-33.

²⁰ «L'uomo virtuoso nello Stato di natura non è se non colui che obbedisce, colui che conforma le sue azioni alle leggi di natura». Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 25.

²¹ Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 27-28.

²² Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 28, riporta l'esempio del giudice che abbia emesso una sentenza ingiusta. Costui «non è colpevole se giudica secondo i suoi lumi, lo sarà s'egli abbia trascurato d'istruirsi e di farsi delle nozioni distinte delle materie di cui egli fa professione».

²³ Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 30.

La diseguaglianza naturale degli uomini si articola, dunque, secondo Pepi, «nella graduazione di esseri pensanti, uno più sapiente di un altro».²⁴ In questa gerarchia di uomini, l'obbligazione naturale di istruirsi spinge gli inferiori verso i superiori, e tutti verso il filosofo, il saggio, il sapiente.²⁵ Il tendere verso il soggetto illuminato è il frutto dell'obbedienza ad una legge di natura che è insita in ciascun uomo e che quindi non viene imposta dall'alto. Questo concetto viene sottolineato con forza da Pepi, per evitare possibili collisioni con l'altrettanto basilare principio della libertà, che è riconosciuta a tutti gli uomini nello stato di natura. Sulla scia del pensiero di Locke, infatti, «la libertà naturale consiste nel non riconoscere alcun potere sovrano sopra la terra, non essere soggetto alla volontà o all'autorità legislativa di chi che sia, ma di seguire solamente le Leggi di natura».²⁶

Dopo aver postulato la diseguaglianza degli uomini nello Stato di natura, Pepi descrive il passaggio allo Stato civile. Si tratta di una transizione necessaria. Le società civili, infatti, nascono per soddisfare i mutui bisogni degli uomini, primo tra tutti quello di auto conservarsi. Nello Stato di natura gli ostacoli che il singolo uomo trova alla propria conservazione sono superiori alle sue forze, bisogna quindi che gli individui si uniscano per difendersi vicendevolmente. Quest'unione avviene nello Stato, che è il «mezzo» attraverso cui la forza comune protegge il singolo membro ed i suoi beni, tutelandone allo stesso tempo la libertà.²⁷ Ciascun individuo è quindi parte che costituisce un medesimo corpo politico. Nel delineare i connotati dello Stato civile ed in particolare l'uguaglianza tra gli uomini che vi regna, Pepi riabbraccia Rousseau ribadendone quasi testualmente il pensiero. Egli sostiene, infatti che «in questo stato donando ognuno tutte le sue forze e i suoi diritti, la condizione è uguale per tutti, ed ognuno donandosi alla Comunità non può dirsi che si dia ad un particolare. I diritti che si acquistano sopra di noi sono ricompensati dall'equivalente che noi acquistiamo sopra degli altri».²⁸

Il sovrano nello Stato civile è il soggetto che per comune consenso dei membri ha il monopolio dell'esercizio della forza, e il potere di compiere le scelte indirizzate all'utilità ed alla conservazione del corpo politico. Il monarca non può che essere scelto tra i saggi o i sapienti, gli stessi che per legge na-

24 Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 6.

25 Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 27-28.

26 Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 40.

27 Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 52.

28 Cfr. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 53.

turale, i singoli sono obbligati a seguire.²⁹ Le determinazioni assunte da una mente così illuminata sono per definizione indirizzate verso il giusto, e non possono essere sottoposte al giudizio dei singoli membri del corpo politico, né essere dagli stessi disattese. L'unico momento in cui i consociati sono sciolti dall'obbligo di seguire le determinazioni del sovrano si presenta quando queste ledano le leggi naturali.³⁰ Nel percorso volto alla realizzazione del bene per lo Stato, è opportuno che il monarca si faccia consigliare dai filosofi tenendoli con sé a corte.³¹ La storia dimostra, infatti, che tutte le età gloriose sono state età di filosofi.³² Vengono citate come esempi, l'età di Alessandro, il secolo di Augusto, quello dei Medici, ed infine il secolo di Luigi XIV. In questo, che è lo schema epocale già proposto da Voltaire, Pepi aggiunge il proprio secolo, asserendo che mai prima di esso fossero stati così ben conosciuti «i mezzi di rendere una nazione potente e felice...».³³

Come già accennato, prerogativa costitutiva della sovranità è il monopolio nell'utilizzo della forza. Il monarca, infatti, secondo Pepi somma nella sua persona le forze dei singoli componenti il corpo politico. Si tratta di un potere che prevale su tutti gli altri e che il sovrano, il soggetto più saggio e sapiente, eserciterà nell'interesse del bene dello Stato.³⁴ Concretamente, il monarca utilizzerà la forza attraverso l'applicazione delle pene nei confronti di coloro che, violando le leggi, mettano a rischio l'esistenza stessa del corpo politico.³⁵ L'affrontare il tema del monopolio nell'utilizzo della forza da parte dello Sta-

29 Cfr Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 54.

30 Estremamente chiaro è in tal senso Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 57, «Avremo noi frattanto una regola certa, ove possiamo giudicare che il Monarca s'inganni, ed in cui per conseguenza siamo liberi di seguire il suo sentimento? Sì, ove le sue determinazioni offendano chiaramente la Legge di natura è una regola certa che il Sovrano s'inganna».

31 Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 98-108.

32 Secondo Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 116-117, infatti, compito della storia è «l'osservare i costumi ed il carattere d'ogni nazione, l'esaminare i progressi che hanno fatto in essi le scienze e la filosofia e gli effetti che vi hanno prodotto...».

33 Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 116-117.

34 «Ardisco dunque dire, che lungi da doverti negare ai Sovrani il diritto della forza nelle Società, è anzi il primo, che loro si conferisca, come il primo che sia stato in mira nell'origine delle Società Civili; quando il potere Legislativo riguardo a regolare gl'interessi dei particolari sia un potere secondario, un potere necessario solamente per mantenersi...». (Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 65).

35 Costoro secondo Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., pp. 65-66, mettendo a rischio il corpo politico si pongono all'esterno di questo, ne diventano nemici da punire.

to, porta inevitabilmente Pepi all'incontro con l'opera che racchiude i dettami dell'illuminismo europeo in ambito penale, vale a dire *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria.

All'opera di quello che viene identificato come il "dotto Anonimo", Pepi dedica un intero capitolo del suo trattato, l'ottavo. Accanto all'elogio del nobile lombardo per il volto umano che egli intendeva imprimere al diritto penale, Pepi riconosce inoltre la fondatezza del principio di legalità, assunto basilare nella riflessione illuminista sulla riforma del sistema penale. Ma a ben vedere quella dell'avvocato di Castronovo non pare un'adesione completa alle idee di Beccaria. In tal senso, infatti, gran parte della trattazione sul *Dei delitti e delle pene* è dedicata a criticare l'avversione del celebre autore dell'opera nei confronti della pena di morte. Secondo Pepi, invece, la pena di morte è giusta e necessaria, ed è vista come un diritto che la comunità ha nei confronti dei trasgressori che possono attentare alla sua stessa conservazione.³⁶ Unico argine all'utilizzo dell'estremo supplizio è il principio di proporzionalità che dovrebbe graduare la pena a seconda della gravità della violazione commessa. Sia pur non ammettendolo espressamente, l'enunciazione di tale principio in relazione alla pena di morte fa trasparire, quantomeno, l'intenzione da parte di Pepi di limitare l'utilizzo della pena capitale alle sole fattispecie più gravi. Questa visione è lontana sia dall'orientamento prevalente nell'Illuminismo europeo, felicemente espresso nel *Dei delitti e delle pene*, che da quello del più importante emulo di Beccaria in Sicilia, vale a dire Tommaso Natale.³⁷

36 «E se è vera quella regola generale che la decadenza degli Stati, ove non vive l'amore della Patria, è in proposizione colla impunità dei delitti, la Società, che ha obbligazione di conservarsi, come ogni individuo, ha diritto di far morire colui che pensa di distruggerla.» (Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale* cit., p. 75).

37 Sulla vita e le opere di Tommaso Natale, si rinvia a A. Conte, *Tommaso Natale e le sue riflessioni politiche*, Palermo, Stamperia Militare, 1891; T. Natale, *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti di Tommaso Natale con uno studio critico di F. Guardione ed introduzione di G.B. Impallomeni*, Palermo, Alberto Reber, 1895; G. Majorana, *Tommaso Natale e i suoi tempi*, Catania, Giannotta, 1918; O. Ziino, *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia nel secolo XVIII*, in *Annali del Seminario giuridico di Palermo. Volume XV*, Cortona, Stab. Tipografico Commerciale, 1931, pp. 3-111; G. Giarrizzo, *Giovanni Tommaso Natale*, in G. Giarrizzo, G. Torcellani, F. Venturi (a cura di), *Illuministi italiani. Riformatori delle antiche repubbliche dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, vol. VII, pp. 965-977. Sia consentito inoltre il rinvio a F. Di Chiara, *Natale Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, vol. 77, pp. 860-862.

Il giurista palermitano, infatti, nelle sue *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene*, anche queste presenti negli *Opuscoli di autori siciliani*,³⁸ ricalca fedelmente il pensiero del celebre milanese; e per quanto attiene alla pena di morte, non la reputa necessaria e se ne dichiara in linea di principio contrario, ma non ne esclude totalmente l'applicazione, limitandola comunque a pochi casi, in presenza di delitti particolarmente gravi come ad esempio la ribellione.³⁹

Ma nonostante quella che appare un'adesione inconfutabile, Pepi, nelle sue *Ricerche sulle idee metafisiche degli antichi popoli*, pubblicate nel 1777, con spirito polemico rinviene alcuni tratti che distanziano il modo di scrivere di Natale da quello di Beccaria.⁴⁰ Infatti, in un'opera incentrata sul ruolo fondamentale della spiritualità cristiana nel pensiero filosofico fin dalle antiche civiltà,⁴¹ l'autore trova lo spazio per enfatizzare le differenze tra lo stile narrativo di Beccaria, chiaro e laconico come quello dei filosofi illuministi francesi a cui anche Pepi dichiara di ispirarsi, e quello prolisso e a tratti verboso di Natale. Proprio questa differenza di "stile" avrebbe suscitato in quest'ultimo, sempre secondo Pepi, addirittura la riprovazione nei confronti del celebre lombardo.⁴²

38 T. Natale, *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene, dalle leggi minacciate, dirette da Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, al giureconsulto D. Gaetano Sarri*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIII*, Palermo, Stamperia dei Santi Apostoli presso Gaetano Maria Bentivenga, 1772, pp. 91-167. Nello stesso anno, vi sarà anche un'edizione dell'opera in *Miscellanei di varia letteratura*, tomo VIII, Giuseppe Rocchi, Lucca 1772, pp. 3-66. Una recente edizione dell'opera è stata pubblicata a Palermo nel 2011 dalla casa editrice Torri del Vento, con la prefazione di L. Buscemi e un saggio di G. Tranchina. Sull'opera, che, anche per la vicinanza con le idee di Beccaria, diede a Natale una rinomanza che andò ben oltre i confini siciliani e lo collocò nel solco dei grandi pensatori illuministi in ambito penale, si rinvia a R.-M. Alibrandi, *Il «saggio sistema del signor Beccaria» Riflessioni politiche di un marchese siciliano del Settecento sul diritto penale*, «Forum Historiae Iuris», n. 12, 2015, pp. 1-27.

39 Sulle profonde analogie tra il pensiero di Natale e quello di Beccaria cfr. Scinà, *Prospetto della storia letteraria cit.*, II, pp. 90-93.

40 A. Pepi, *Ricerche sulle idee metafisiche degli antichi popoli*, Palermo, Rapetti, 1777.

41 Secondo G. Bentivegna, *Dal Buon Gusto all'anti-Illuminismo*, in Id., *Dal riformismo muratoriano alle filosofie del Risorgimento. Contributi alla storia intellettuale della Sicilia*, Napoli, Guida, 1999, p. 135, proprio l'esaltazione della spiritualità cristiana, ricercata anche nei filosofi antichi, porrebbe Pepi in netto contrasto rispetto alle idee di Bayle e di tutta la filosofia moderna, collocandolo invece all'interno di un reativo anti-Illuminismo serpeggiante nella Sicilia di fine Settecento.

42 «So che un mio dotto compatriotta ha riprovato lo stile del Beccaria. Tutta via mal

Quella di Pepi appare una critica strumentale che va a rinfocolare la sua acerrima rivalità con Natale, col quale si contendeva la notorietà e la gloria tra i giuristi dell'Isola.⁴³ Lo spirito polemico dell'avvocato di Castronovo si conciliava perfettamente con il racconto corale dell'Illuminismo siciliano, costruito proprio sugli alterchi letterari dei suoi esponenti.

Un esempio in tal senso è offerto dal dibattito sviluppatosi proprio nella seconda metà del Settecento incentrato sull' "estrazione" del feto malato ma ancora vivente nel grembo materno, nel caso dei parti difficoltosi.⁴⁴ Ci si chiedeva se in simili circostanze fosse più giusto salvare esclusivamente la vita della madre, estraendo il feto in brandelli, quindi uccidendolo, oppure proseguire con il parto rischioso, procurando la morte quasi certa del nascituro e della madre.⁴⁵ Il primo ad animare la discussione, che si dipana in più volumi degli *Opuscoli di autori siciliani*, fu il medico agrigentino Giovanni Carbonajo, secondo il quale sarebbe stato preferibile cercare di salvare il feto portandolo alla nascita, al fine principale di battezzarlo.⁴⁶ Sul tema, Antonino Pepi interviene contraddicendo le tesi di Carbonajo e spostando la vicenda dai piani medico e teologico morale a quello del diritto naturale.⁴⁷ Sosteneva, infatti, che fosse giusto uccidere il feto malato, estraendolo in brandelli, e salvare la madre, per obbedire all'obbligazione naturale che spinge gli uomini alla propria conservazione. La madre, infatti, poteva esercitare il diritto di forza per difendersi dal feto visto come ingiusto aggressore, che attentava alla sua vita. Pepi, inoltre, respingeva con forza l'idea di Carbonajo secondo cui la

grado la buona opinione, che ho di questo letterato, parmi però, che in ciò abbia fatto, come un certo Carlo Denina, il quale, secondo il giudizio del signor di Voltaire, ha criticato in Montesquieu ciò che v'aveva di migliore». (Pepi, *Ricerche sull' idee metafisiche degli antichi* cit., p. 77).

43 Su questa accesa rivalità si veda, Scinà, *Prospetto della storia letteraria* cit., II, pp. 98-100; e Ziino, *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia* cit., pp. 25 e ss..

44 Cfr. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, cit., pp. 69 e ss.

45 Sul tema dei feti morti in grembo senza battesimo, si veda diffusamente, A. Rovello, *Embriologia sacra. L'opera di Francesco E. Cangiamila, una riflessione "bioetica" nella Sicilia del Settecento*, Palermo, Edizioni d'arte Kalós, 2019.

46 G. Carbonajo, *Lettera intorno all' estrazione del feto vivente e morboso ne parti difficili e pericolosi*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XIV*. Palermo, Rapetti, 1773, pp. 51-207.

47 A. Pepi, *Riflessioni sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo intorno all' estrazione del feto vivente e morboso*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XVI*, Rapetti, Palermo, 1775 pp. 101-160.

difesa della madre, con l'uccisione del feto, sarebbe invece stata illegittima a causa della sua colposa compartecipazione nel porsi nello stato di pericolo, attraverso il concepimento. In senso opposto, infatti, secondo Pepi, «.. l'aggressione della vita della madre non proviene dall'esistenza del feto in genere, o dal concepimento in generale, ma dal feto individuo morbosissimo, e difficile. Il concepimento in generale è un'azione non solamente supposta connessa, e legata coll'azione del matrimonio, ma fa il fine del matrimonio medesimo..».⁴⁸ In difesa di Carbonajo si posero due suoi conterranei, il giurista Vincenzo Gaglio⁴⁹ e Vito Aurelio Lombardo, professore di diritto naturale nel seminario di Agrigento.⁵⁰ Gaglio, in particolare, rispondendo a Pepi, utilizzando la filosofia rousseauiana, afferma che la forza è caratterizzata dalla potenza fisica e non può perciò produrre effetti morali. L'associare quindi la forza al diritto costituisce una contraddizione. Per tale ragione nessun diritto di forza può legittimare l'uccisione del feto malato.⁵¹ Pepi interverrà nuovamente sul tema, nel 1780, nel trattato *Sull'estrazione del feto vivente e morbosissimo*,⁵² dove veniva riproposto quanto già espresso cinque anni prima negli *Opuscoli*.

Dopo quest'opera di Pepi si perdono le tracce. Torna nella natia Castronovo dove continua ad esercitare l'avvocatura, svolta in precedenza a Palermo, ma soprattutto il suo nome non comparirà più tra quelli di coloro che pubblicano e spesso altercano nel litigioso panorama culturale della Sicilia di fine Settecento. Si tratta di un oblio non del tutto volontario. Nell'ultimo scorcio del secolo, infatti, Pepi si dedica alla stesura del *Saggio filosofico e civile sulla giurisprudenza romana*, l'opera che avrebbe dovuto segnare il punto di arrivo nel suo percorso scientifico.⁵³ Pepi, infatti sulla scorta delle speculazioni teoriche sul diritto naturale svolte nelle opere precedenti, intendeva adesso prospettare un concreto e radicale piano di riforme che tramite la legge portasse un diritto positivo nuovo, specialmente in ambito economico.

48 Cfr. Pepi, *Riflessioni sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo* cit., p. 127.

49 V. Gaglio, *Lettera al signor Pepi sull'estrazione del feto vivente e morbosissimo ne' parti pericolosi e difficili*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIX*, Palermo, Rapetti, 1778 pp. 25-115.

50 V.A. Lombardo *Risposta alle riflessioni intorno all'estrazione del feto vivente e morbosissimo fatte dal signor Pepi sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIX*, Palermo, Rapetti, 1778, pp. 117-244.

51 Gaglio, *Lettera al signor Pepi* cit., pp. 51-54.

52 A. Pepi, *Sull'estrazione del feto vivente e morbosissimo*, Palermo, Gagliani, 1780.

53 A. Pepi, *Saggio filosofico e civile sulla giurisprudenza romana*, Palermo, Biblioteca Comunale, 2.Qq.F.61.

L'opera però non vedrà mai le stampe e si conserverà incompleta. Delle due parti che la componevano, infatti, l'unico volume manoscritto databile 9 maggio 1811, riporta per intero la prima, composta da nove capitoli, mentre della seconda rimangono soltanto pochissimi stralci. Fin dall'esordio della prima parte, che si proponeva di pubblicare nel 1811, l'autore chiarisce che «lo scritto è destinato a dimostrare i difetti e le imperfezioni della compilazione di Giustiniano», specificando inoltre che «i difetti e le imperfezioni del nostro diritto municipale saranno trattati nel secondo volume, aggiungendo nell'uno e nell'altro diversi mezzi pella riforma».⁵⁴

La critica nei confronti della compilazione giustiniana è in effetti il filo conduttore che si dipana lungo tutta l'opera. In tal senso, i primi tre capitoli ripercorrono la storia del diritto romano dalle sue origini fino a Giustiniano, evidenziando come proprio a causa dell'imperatore e della sua compilazione fossero state poste per sempre nell'oblio le opere dei giureconsulti precedenti, specialmente del periodo classico.⁵⁵ Ma la ricostruzione storica serve soprattutto ad enfatizzare la «soverchiosa oscurità» che regna nella compilazione giustiniana e che la allontana da quelle leggi di natura, chiare e semplici, verso le quali, secondo Pepi, il legislatore dovrebbe tendere nella sua opera di positivizzazione. Questo che come noto è il principio che dovrebbe guidare il legislatore secondo gli illuministi settecenteschi, diviene quindi, anche per Pepi, il criterio su cui fondare la sua critica al sistema giustiniano. In particolare, l'autore siciliano dedica quattro capitoli, nella prima parte della sua opera, ad altrettanti istituti tratti dalla giurisprudenza romana, i contratti, i testamenti, la patria potestà e il matrimonio. Di questi viene evidenziata la marcata diversità rispetto al sistema dei diritti naturali, causata dalle confusionarie e farraginose previsioni normative contenute nella compilazione giustiniana.

Nella sua trattazione, Pepi ricostruisce gli istituti enucleando i pochi principi fondanti che li caratterizzano nella loro dimensione naturale e che da soli avrebbero dovuto guidare Giustiniano nella sua opera legislativa. Il consenso delle parti nel contratto, la volontà di testare nel testamento, l'educazione della prole nella patria potestà e la procreazione nel matrimonio, è attorno a questi principi, dunque, che avrebbe dovuto essere costruita una disciplina semplice e chiara. Invece, ad esempio nel descrivere il contratto, la compilazione giustiniana si dilunga e si disperde nel delineare molteplici tipi

⁵⁴ Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 2.

⁵⁵ In particolare si veda, Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 31r.

contrattuali con una dovizia di particolari e di eccezioni che rende la disciplina eccessivamente farraginoso. Al contrario, secondo Pepi, per legiferare sul contratto il buon legislatore ha soltanto il compito «di stabilire alcune prove, di proibire o di permettere alcuni contratti a certe sorti di persone, ma per ragioni tirate, come sopra abbiamo detto, o dalla naturale o dalla civile equità, tutto il più sarebbe errore, disordine e confusione.»⁵⁶

Anche in tema di successione testamentaria, Pepi auspica una legislazione semplice e non sovrabbondante come invece è quella giustiniana. In questa materia, infatti, il legislatore deve soltanto guardare al rispetto della volontà del testatore che quando esplicita, così come dovrebbe essere per la legge quando è chiara, non deve nemmeno essere oggetto di interpretazione. Ma rispetto alle altre figure giuridiche delineate nella sua opera, l'autore, in questa circostanza, "concede" al legislatore la possibilità di dilungarsi in dettagli per descrivere le formalità richieste al fine della validità del testamento. Si tratta di una scelta che pone Pepi in contraddizione rispetto a pensatori come Grozio e dopo di lui Montesquieu, secondo i quali la disciplina del testamento non avrebbe dovuto derogare alla semplicità e genericità, principi guida nella costruzione legislativa degli altri atti giuridici. A costoro, Pepi ribatte sottolineando le peculiarità differenti dei testamenti rispetto al resto delle disposizioni. Infatti, secondo l'avvocato di Castronovo, «questi dotti autori avrebbero dovuto riflettere che queste disposizioni facendosi per lo più da un moribondo, ed avendo la loro efficacia ed effetto dopo la morte del testatore, gli inganni e le frodi vi possono avere più luogo che nei contratti fra i vivi, nei quali per lo più i contraenti sono gli esecutori delle loro convenzioni.»⁵⁷ Le formalità che accompagnano necessariamente il testamento devono comunque essere certe, fisse e non tollerare eccezioni, altrimenti si darebbe luogo all'incertezza, foriera di lunghe e complesse controversie.⁵⁸

Nelle sue riflessioni conclusive sulla giurisprudenza romana, Pepi ripropone le critiche rispetto alla compilazione giustiniana, ma allo stesso tempo le riconosce il ruolo di fonte ineludibile per i moderni legislatori. Secondo l'autore siciliano, infatti, chi volesse compiere l'impresa di redigere un codice civile troverebbe raccolto nel *corpus* giustiniano tutto il materiale utile per

⁵⁶ Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 42v.

⁵⁷ Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 56r.

⁵⁸ In particolare, se si prevedessero troppe eccezioni si darebbe luogo ad una «legislazione utile solamente alla gente del foro, per rendere infinite ed immortali le liti ed i processi, e per impoverire i cittadini». (Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 56r).

realizzare la sua opera, a patto, comunque, di spogliarlo dalla confusione e dall'oscurità di cui Giustiniano l'aveva vestito.⁵⁹ La giurisprudenza romana forniva inoltre rimedi utili contro la litigiosità. Rilevante, in tal senso era ad esempio il riconoscimento dell'effetto di cosa giudicata attribuito alla sentenza definitiva, grazie al quale si poneva fine alle controversie.⁶⁰

La prima parte dell'opera si chiude con il nono capitolo dedicato alle *Riflessioni sopra alcuni articoli di pubblica economia*. Sebbene la materia economica crei all'apparenza una cesura rispetto alla ricostruzione storica di singoli istituti di diritto civile effettuata nei capitoli precedenti, Pepi riesce a far convivere l'ambito giuridico e quello economico, enfatizzandone la complementarietà che diventa anzi uno dei tratti peculiari della sua opera. L'autore, infatti, già nel paragrafo dedicato al matrimonio aveva spiegato che per moltiplicare e rendere felici le unioni matrimoniali fossero indispensabili, oltre alle buone leggi civili, anche delle scelte di pubblica economia che garantissero il sostentamento dei coniugi.⁶¹ Si tratta di scelte che ricadono necessariamente sulle istituzioni politiche e che riguardano prevalentemente l'agricoltura, il commercio e le imposizioni fiscali.

Così come evidenziato nell'ambito matrimoniale, il legame tra diritto civile ed economia appare inscindibile. È per questo che Pepi, sulla scia dell'Illuminismo europeo, fa rientrare entrambe le materie in un sistema unico che necessita di riforme.⁶² È proprio nella trattazione sulla legislazione in ambito economico che le riforme, fin qui astrattamente postulate nel *Saggio filosofico*, assumono concretezza, richiedendo altresì la necessaria partecipazione

59 Secondo Pepi, infatti, «tutto è facile servendosi della compilazione di Giustiniano colla cautela da me additata, difficilissimo per non dire impossibile, quando si disprezzi totalmente». (Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 78r).

60 Ctr. Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 78v.

61 Il concetto è ribadito ed approfondito da Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 88r, anche nella parte dedicata alla pubblica economia. Viene, infatti, asserito che la volontà di unirsi in matrimonio e quindi di procreare si accresce in maniera direttamente proporzionale al moltiplicarsi dei mezzi di sostentamento, che dipendono dalle scelte economiche effettuate dalle istituzioni politiche. Esempi virtuosi in tal senso, secondo Pepi, sono offerti dalle civiltà greca e romana; ma soprattutto dalla popolosissima Asia la quale si giova delle scelte economiche dei governanti oltre che di istituti come la poligamia che concorrono all'incremento demografico.

62 «Poiché il disegno di questo scritto abbraccia il piano della necessità di una riforma, così non credo lontano e straniero al mio disegno di trattenere il mio lettore sopra alcuni importanti articoli di pubblica economia» (Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 77 r).

delle istituzioni politiche per la loro attuazione.⁶³ Protagonista di questa parte dell'opera, infatti, diviene la Sicilia della fine del XVIII secolo e destinatario delle richieste di riforme in campo economico è il governo borbonico.

Pepi rappresenta un programma lucido e coerente che, sul modello scientifico illuministico e liberale di Locke e di Smith, avvalorava per la Sicilia l'avvento di una società e di un'economia libere dalle anacronistiche tradizioni e dagli ostacoli giuridico-feudali.⁶⁴ In un simile contesto riformatore, attingendo sempre al bagaglio culturale e politico illuministico, allo Stato è riconosciuto il ruolo di agevolare e di garantire la prosperità, soprattutto attraverso l'utilizzo dello strumento fiscale. Questo è un efficace mezzo, in mano al potere centrale, per dirigere ed orientare la vita economica verso soluzioni socialmente equilibrate e d'accresciuta produttività. Si trattava di forti cambiamenti strutturali, impellenti per l'Isola, che riguardavano soprattutto l'agricoltura, il commercio e la fiscalità.

A rendere evidente che le riforme in questi ambiti fossero impellenti oltre che necessarie, era stata la carestia del 1785 che aveva gettato la Sicilia e l'intero Mezzogiorno in una grave crisi granaria. Proprio nel sistema della pubblica annona, che indirizzava l'estrazione e la commercializzazione del grano, erano presenti dei fattori di arretratezza economica che avevano avuto un ruolo determinante nella sopraggiunta carestia.⁶⁵ Tra questi, Pepi evidenziava le forti limitazioni imposte alla libertà del commercio dal divieto di esportazione del grano e dall'obbligo, per gli affittuari di feudi e latifondi, di depositare i grani raccolti nei caricatoi. Era, infatti, previsto il prelievo di una quota fissa, un terzo del raccolto, per destinarlo alle esigenze delle amministrazioni locali. A tutto ciò era inoltre da aggiungere l'esistenza di esosi dazi, non solo sul grano raccolto, ma anche su quello riservato alla circolazione interna ed all'esportazione.⁶⁶ Nella sua ricostruzione, Pepi fa sovente riferi-

63 Secondo Pepi, infatti «aver le leggi e non eseguirle, dice Machiavello, è cosa peggiore del non averne affatto». (Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 88 v).

64 Per Pepi proprio questi elementi di arretratezza in campo economico avevano procurato per l'Isola, fin dall'inizio del Settecento, un nocumento grave oltre che evidente, tanto che «anche i difensori degli antichi pregiudizi non anno l'ardire di negare che la Sicilia sia decaduta dal suo antico splendore.» (Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 92 r).

65 Sulla questione economico-sociale legata ai problemi annonari, cfr. I. Fazio, *La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Milano, Franco Angeli, 1993 e Id., «Sterilissima di frumenti». *L'annona della città di Messina in età moderna (XV-XIX secolo)*, Caltanissetta, Lussografica, 2005.

66 Come infatti descrive minuziosamente Pepi, la terza parte del grano prodotto

mento al *Commentario alle Riflessioni del marchese D. Caracciolo*, scritto nel 1786 dall'ecclesiastico ed economista agrigentino Giovanni Agostino De Cosmi.⁶⁷ L'opera, come suggerisce il titolo, si riallaccia alle teorie espresse da Domenico Caracciolo, viceré di Sicilia, dal 1781 al 1786, ed autore delle note *Riflessioni su l'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia*, composte in occasione della carestia del 1785.⁶⁸ Con i due autori, promotori di riforme illuministe per l'economia siciliana, Pepi condivide l'idea di svincolare l'approvvigionamento frumentario da quelle strettoie che facilitavano l'insorgere delle carestie o comunque ne amplificavano le conseguenze. Una volta snellita, la procedura di estrazione e di commercio del grano avrebbe dovuto essere liberalizzata e gestita dai produttori, eliminando le quote fisse di raccolto preventivamente accantonate per le esigenze delle municipalità e gli esosi dazi imposti sia al commercio interno che, in chiave protezionista, alle der-

ed immagazzinato per le esigenze dei Municipi, anche se svincolato nel mese di maggio veniva comunque gravato da tasse e, per evitarne l'esportazione, da elevati dazi doganali. (Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 82 r e ss.).

67 G. A. De Cosmi, *Commentario alle Riflessioni del marchese D. Caracciolo con una digressione sulla pubblica educazione*, Catania, Francesco Pastore, 1786. Sulla biografia ed il pensiero di De Cosmi, cfr. B.M. Biscione, *De Cosmi, Giovanni Agostino* in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1987, vol. 33, pp. 571-575; F. Catalano, *G. A. De Cosmi e l'Illuminismo*, in «Rivista pedagogica», n. 18, 1925, pp. 634-662; F. Cangemi, *Le scuole di mutuo insegnamento in Sicilia*, in «Nuovi quaderni del Meridione», n. 1, 1963, pp. 432 e ss.; Giarrizzo, *Illuministi italiani* cit., pp.1079-1098; Id., *Cultura e economia* cit., pp. 195-216 e S. Drago, *L'Idèa economica di Europa negli illuministi della Sicilia del Settecento: rapporti e convergenze di politiche economiche euro-mediterranee*, in L. Piccardò (a cura di), *L'Idèe d'Europe au XVIII siècle. Actes du Sèminaire international sur le dix-huitième siècle*, Paris, Honorè Champion, 2009. In generale, sulla partecipazione degli ecclesiastici siciliani alle riforme economiche settecentesche si veda S. Drago, *Cultura economica ed ecclesiastici nella Sicilia borbonica della transizione (1750-1845)*, in «Quaderni di Teoria», n. 22, 2010, pp. 1-61.

68 D. Caracciolo, *Riflessioni sull'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia. Fatte in occasione della carestia dell'indizione III 1784-1785*, Napoli 1785; ora in P. Custodi (a cura di), *Scrittori classici italiani di economia politica*, Roma, Bizzarri, tomo XL, 1960, pp. 205- 258. Su D. Caracciolo, viceré di Sicilia dal 1781 al 1786, cfr., inoltre, A. Scibilia, *Caracciolo, Domenico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1976, vol. 19, pp. 337-347; F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Palermo, Società Storia Patria, 1995; G. Giarrizzo, *Cultura e economia* cit., pp. 177-194 e S. Laudani, *Un Ministro napoletano a Londra. Domenico Caracciolo e le sue Memorie*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2000.

rate provenienti dall'estero.⁶⁹ In questa prospettiva, la politica annonaria del governo avrebbe dovuto semplicemente vigilare al fine di evitare speculazioni e aumenti eccessivi del prezzo del grano.⁷⁰

Il mutamento della politica frumentaria è quindi visto da Pepi da una parte come necessario e urgente per evitare il ripetersi di carestie come quella del 1785, dall'altra rappresenta un tassello della più ampia riforma economica e sociale auspicata per la Sicilia. Fortemente influenzato dalle teorie di Montesquieu e dall'empirismo lockiano, Pepi sostiene un graduale ridimensionamento del sistema feudale nell'Isola.⁷¹ A tal fine, reputa necessaria la redistribuzione delle grandi proprietà terriere, che erano nelle mani di poche famiglie latifondiste, frazionandole tra più proprietari o enfiteuti. Questa frammentazione avrebbe valorizzato l'agricoltura e la sua produttività, avrebbe inoltre garantito il lavoro per tutti.⁷² Sempre all'interno di questo disegno riformatore, secondo l'avvocato di Castronovo, tutte le proprietà fondiarie, avrebbero dovuto essere tassate, attraverso un'imposta annuale fissa, senza esclusione dei grandi feudi e dei beni ecclesiastici. Questo poiché, secondo Pepi, «il pubblico bene è un tesoro comune, nel quale ogni cittadino deve deporre i suoi tributi, i suoi servizi, i suoi talenti».⁷³ Un sistema di equa contribuzione di ciascuno al bene pubblico necessita, quindi, dell'eliminazione dei privilegi e delle esenzioni fiscali ancora presenti nella Sicilia del XVIII secolo.

Sempre affrontato con riguardo alla tassazione, è il tema del commercio. Punto di partenza è la distinzione operata da Montesquieu tra commercio

69 Rispetto a De Cosmi che invocava gli strumenti tipici del protezionismo per tutelare i prodotti siciliani, Pepi sembra essere molto più vicino al pensiero di Caracciolo. Traendo spunto, infatti, dalla visione fisiocratica, invoca la libertà del commercio e un intervento minimo del governo nella sua regolamentazione. Cfr. Giarrizzo, *Cultura e economia* cit., p. 184.

70 «Io accordo benissimo che lo stabilimento di conservare cinquantamila salme di frumento nei carricatori è superfluo negli anni di abbondanza ed è quasi nulla in que' di carestia, ho altresì per verità incontrastabile stabilita, e dalla ragione e dalla esperienza, l'opinione di considerare come uno stato ordinario la libertà dell'estrazione per non far perire l'industria, l'agricoltura, la ricchezza infine del Regno. Lasciando solamente all'arbitrio dei governanti quello di modificarla a proporzione delle date circostanze». (Pepi, *Saggio filosofico* cit., foll. 82 v-83r).

71 Sul tema, si veda R. Cancila, *Il feudo siciliano nella coscienza giuridica tardo-settecentesca: concessioni, natura, forma*, in R. Cancila, A. Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, Palermo, Quaderni - Mediterranea - ricerche storiche, 2015, tomo I, pp. 207-229.

72 Cfr. Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 91v.

73 Cfr. Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 101v.

d'economia e commercio di lusso, che viene approfondita da Pepi con la definizione dei due tipi di scambio. Il commercio d'economia ha ad oggetto beni di «prima e di seconda necessità», vale a dire quelli che derivano prevalentemente dall'agricoltura; mentre il commercio di lusso, non avendo invece ad oggetto beni necessari, «tende a soddisfare i nostri piaceri, le nostre fantasie, la nostra ostentazione». ⁷⁴ Al di là del discredito morale che Pepi riserva al commercio di lusso, che corromperebbe i costumi e per questo dovrebbe essere gravato da dazi, sono soprattutto ragioni legate alla valorizzazione dell'agricoltura, attività basilare nell'economia siciliana, a far propendere l'autore per la necessità di non tassare il commercio d'economia, che proprio sui prodotti agricoli e manifatturieri si fonda.

Della seconda parte del *Saggio filosofico*, rimangono solamente sparuti frammenti dei capitoli che vanno dal settimo al decimo. Dopo aver vestito, nella prima parte dell'opera, i panni del teorico del diritto e dell'economista, adesso Pepi veste quelli del pratico del diritto. I brevi e lacunosi passi superstiti sono infatti dedicati a una sommaria introduzione al processo civile, all'istituto della prescrizione e all'esecuzione immobiliare. Si tratta solamente di tracce di una trattazione più ampia, sufficienti comunque a far trasparire lo spirito illuminista, che si sostanzia nella critica effettuata da Pepi al sistema giudiziario siciliano in età moderna. L'avvocato di Castronovo individua nella prammatica *de reformatione tribunalium* di Filippo II, del novembre del 1569, ⁷⁵ il «vaso di pandora» all'interno del quale vi erano le storture, le lungaggini e l'incertezza che caratterizzavano la prassi forense siciliana ancora nel tardo XVIII secolo. ⁷⁶

⁷⁴ Cfr. Pepi, *Saggio filosofico* cit., fol. 102r.

⁷⁵ *Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in J. Cesino Foglietta (a cura di), *Pragmaticae Regni Siciliae*, Panormi 1700, Tomo II, pp. 1-7. Sulla riforma di Filippo II, che può considerarsi il momento conclusivo di tutta una serie di richieste di riforme giurisdizionali avanzate nei Parlamenti dalla prima metà del Cinquecento in poi cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983, p. 95 ss.; R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, A. Saitta (a cura di), 3 vol., Palermo, Edizioni della regione siciliana, 1972, pp. 541-543. Sulla politica di Filippo II cfr., per tutti, H.G. Koenisberger, *The Practice of Empire*, Ithaca - New York, Cornell University Press, 1969.

⁷⁶ Sull'ordinamento giudiziario in Sicilia nei secoli XVI e XVIII cfr. A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in ead., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1992, pp.109-158; Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit..

Il *Saggio filosofico* di Antonino Pepi rientra in un genere, quello della letteratura di tipo economico- giuridico, che ebbe un notevole successo nella Sicilia della seconda metà del Settecento. Queste trattazioni, fortemente influenzate dalla pubblicistica napoletana, proponevano riforme politiche e legislative profonde nell'ambito dell'amministrazione economica dell'Isola.⁷⁷ Si trattava di progetti che tendevano all'ammodernamento dell'agricoltura ed in generale al miglioramento delle strutture produttive siciliane, nei quali spesso campeggiava una severa critica al sistema feudale. Quest'ultima veniva sostenuta sia da argomentazioni teoriche di respiro ampio e complesso, che da motivazioni più strettamente tecniche, in entrambe le circostanze comunque la trattazione di problemi giuridici era strettamente collegata e subordinata a quella dei problemi economici.⁷⁸

Lo spirito riformatore presente negli scritti degli esponenti dell'*élite* culturale siciliana, allo stesso modo animava, nella seconda metà del XVIII secolo, le politiche del governo borbonico messe in pratica da "viceré illuminati" come Domenico Caracciolo.⁷⁹ Nel composito mondo dell'Illuminismo siciliano la dimensione scientifica e quella politica sembrano, per un breve lasso di tempo, unirsi nel comune intento di rinnovare le istituzioni economiche e giuridiche dell'Isola.⁸⁰ I "colleghi-rivali" di Pepi, dopo le opere giovanili dedicate al diritto naturale, si cimentano quindi in veri e propri progetti di riforma del diritto positivo dell'Isola. È il caso delle *Riflessioni politiche* di Natale o del *Saggio sopra la legislazione della Sicilia* di Di Blasi,⁸¹ opere che consa-

77 La cultura giuridica napoletana aveva già elaborato, sin dai primi decenni del Seicento, una trattatistica chiaramente antifeudale, sviluppando assai più precocemente di quella siciliana la denuncia verso gli abusi signorili. Sul tema, si veda A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea -ricerche storiche», n. 24, 2012, pp. 20-22, www.mediterranearicerchestoriche.it.

78 Cfr. Condorelli, *La cultura giuridica* cit., pp. 18-20.

79 Sul tema si vedano le oramai classiche riflessioni di E. Pontieri, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, Napoli, ESI, 1965.

80 L'amministrazione borbonica intraprende iniziative come l'apertura dell'Accademia, con una nuova biblioteca, e quella della Reale Stamperia, che concorrono a imprimere alla cultura isolana un nuovo slancio editoriale e tipografico, e assume un ruolo di promozione della cultura scientifica. Su questi temi cfr. Ligresti (a cura di), *La cultura scientifica* cit.; N. Cusumano, *Libri e culture in Sicilia nel Settecento*, Palermo, New Digital Press, pp. 19-33; R.-M. Alibrandi, *Riflessi dei Lumi in Sicilia tra politica e diritto, filosofia e matematica*, in «Storia e Politica», IX, n. 2, 2017, pp. 300-332.

81 F.P. Di Blasi, *Saggio sopra la legislazione della Sicilia*, in *Nuova Raccolta di opuscoli di autori siciliani. Tomo III*, Palermo, Solli, 1790, pp. 213-264; ora in M. Sacco Messineo (a cura di), *Scritti*, Palermo, Kalòs, 2004, pp. 23-49.

crano i rispettivi autori a stelle di prima grandezza nel firmamento dell'Illuminismo siciliano.

Il *Saggio filosofico* di Pepi da una parte è profondamente calato in questo clima, incarnandone nel contenuto lo spirito innovatore. Dall'altra subisce le conseguenze del suo superamento, a causa del quale l'opera non vedrà mai le stampe. Questo dato è confermato dal lungo *iter* compositivo del *Saggio*. L'opera era certamente già ultimata all'inizio degli anni novanta del XVIII secolo. Il manoscritto che la contiene, infatti, riporta anche una lettera del 1793 indirizzata a Pepi da Donato Tommasi, avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio e rappresentante in Sicilia, presso il viceré Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, degli ambienti dell'Illuminismo napoletano.⁸² Tommasi, dopo aver letto il *Saggio filosofico*, esprimeva nella sua missiva, un giudizio entusiasta sulle riforme del diritto pubblico che in esso erano auspicate e sulla loro effettiva realizzabilità. Inoltre, l'avvocato fiscale, riferiva dell'apprezzamento di lunga data riservato a Pepi da esponenti di primo piano negli ambienti illuministi napoletani, quali Pagano e Filangeri.

Dalla fine del XVIII secolo, quindi, l'opera manoscritta circolava insieme al nome del suo autore, già apprezzato anche a Napoli. La pubblicazione del *Saggio filosofico* avrebbe forse costituito il punto più alto della sua carriera, e lo avrebbe probabilmente accomunato alle tessere più luminose nel mosaico dell'Illuminismo siciliano. Ma purtroppo per Pepi, l'opera non verrà mai stampata. Essa si imbatteva, infatti, in una frontiera insormontabile, costituita dal mutamento profondo delle strategie politiche del governo borbonico. Tra gli ultimi anni del XVIII secolo e i primi del successivo, il riformismo illuminato tese a restringere notevolmente i propri orizzonti e le idee di riforma, lungi dall'essere caldeggiate, erano piuttosto osteggiate. In questo mutato clima, più volte Pepi provò a pubblicare l'opera, ma tutti i tentativi furono frustrati dalla censura, fino all'ultimo del 1811, anch'esso fallito a pochi mesi dalla morte del suo autore.⁸³

82 Sulla vita e il pensiero di Donato Tommasi, si rinvia a, R. Feola, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. D. T. e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1977; Id., *Politica, società, istituzioni nel pensiero e nell'opera di D. T.*, in Id., *Istituzioni e cultura giuridica. Percorsi*, Roma 2000, pp. 171-285; e alle recenti riflessioni di L. Di Fiore, *Tommasi, Donato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2019, vol. 96, https://www.treccani.it/enciclopedia/donato-tommasi_%28Dizionario-Biografico%29/.

83 Cfr. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi* cit., pp. 408-410. Sulla censura nel periodo borbonico, si rinvia a Cusumano, *Libri e culture in Sicilia* cit., pp. 135-215.

Nel caso di Pepi, dunque, una frontiera insormontabile si pone tra lui e l'idealtipo o idea previa di Illuminismo. Quasi per uno scherzo beffardo, tempo cronologico e tempo categoriale non coincidono.⁸⁴ E quindi, proprio l'opera che più avvicina Pepi alla categoria Illuminismo non vede la stampa perché arriva nel momento sbagliato, troppo tardi. Le frontiere di un fenomeno storicamente complesso come è l'Illuminismo solitamente non creano dei muri ma dei reticolati, tra le cui maglie possono rimanere impigliati personaggi come Pepi. E con lui le sue opere edite e inedite, il cui approfondimento restituisce un'immagine certamente complessa e allo stesso tempo più aderente alla realtà, della recezione dei concetti illuministici in Sicilia. Molti di questi riusciranno però ad attraversare il reticolo della frontiera, divenendo basilari negli approdi costituzionali e codicistici della Sicilia ottocentesca. Ma i concetti che superano il confine cronologico dell'Illuminismo non lo fanno da soli. In questo attraversamento, infatti, vengono accompagnati da alcuni dei protagonisti delle diatribe letterarie in cui essi erano maturati. Sono quegli intellettuali, "collegli-rivali" di Pepi che a differenza sua, non rimanendo impigliati tra le maglie del reticolato, andranno a delimitare per la storiografia il confine dell'Illuminismo giuridico siciliano, diventando le voci soliste di un racconto che invece dovrebbe essere corale.

Bibliografia

- ALIBRANDI R.-M., *Il «saggio sistema del signor Beccaria» Riflessioni politiche di un marchese siciliano del Settecento sul diritto penale*, «Forum Historiae Iuris», n. 12, 2015, pp. 1-27.
- EAD., *Riflessi dei Lumi in Sicilia tra politica e diritto, filosofia e matematica*, in «Storia e Politica», IX, n. 2, 2017, pp. 300-332.
- AZZARO PULVIRENTI R., *Miceli e Rosmini, con l'opera inedita di Miceli «Idea di un nuovo sistema»*, Stresa, Libreria Editoriale Sodalitas, 1990.
- BAVIERA ALBANESE A., *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1992, pp.109-158.
- BENTIVEGNA G., *Dal Buon Gusto all'anti-Illuminismo*, in ID., *Dal riformismo muratoriano alle filosofie del Risorgimento. Contributi alla storia intellettuale della Sicilia*, Napoli, Guida, 1999, pp. 21-136.

⁸⁴ Su questo concetto, si rinvia a Recuperati, *Le categorie di periodizzazione* cit., pp. 173 e ss..

- BISCIONE B.M., *De Cosmi, Giovanni Agostino* in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1987, vol. 33, pp. 571-575.
- BRANCATO F., *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Palermo, Società Storia Patria, 1995.
- CANCILA R., *Il feudo siciliano nella coscienza giuridica tardo-settecentesca: concessioni, natura, forma*, in EAD, MUSI A. (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, Palermo, Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche, 2015, tomo I, pp. 207-229.
- CANGEMI F., *Le scuole di mutuo insegnamento in Sicilia*, in «Nuovi quaderni del Meridione», n. 1, 1963, pp. 429-441.
- CARACCIOLO D., *Riflessioni sull'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia. Fatte in occasione della carestia dell'indizione III 1784-1785*, Napoli 1785; ora in CUSTODI P. (a cura di), *Scrittori classici italiani di economia politica*, Roma, Bizzarri, tomo XL, 1960, pp. 205- 258.
- CARBONAJO G., *Lettera intorno all' estrazione del feto vivente e morboso ne parti difficili e pericolosi*, in *Opuscoli di autori Siciliani tomo XIV*. Palermo, Rapetti, 1773, pp. 51-207.
- CASTAGNETTA A., *Storia di un metafisico del Settecento: V. M.*, in C. Giacon (a cura di), *Saggi e ricerche su Alessandro di Afrodisia, Avicenna, Miceli, Brentano, Jaspers, Ingarden, Carr, storiografia filosofica italiana, ebraismo*, Padova, Antenore, 1970, pp. 43-75.
- CASTRO A., *La dottrina del diritto naturale in Sicilia negli anni dell'unità nazionale*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXIX, n. 3, 1962, pp.767-787.
- CATALANO F., *G. A. De Cosmi e l'Illuminismo*, in «Rivista pedagogica», n. 18, 1925, pp. 634-662.
- COCCHIARA M.A., *Vito La Mantia e gli studi storico- giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999.
- CONDORELLI M., *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, Catania, Bonanno editore, 1981.
- CONTE A., *Tommaso Natale e le sue riflessioni politiche*, Palermo, Stamperia Militare, 1891.
- CRISANTINO A., *Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola di Monreale, e Isidoro Bianchi (1770-1773)*, «Mediterranea Ricerche Storiche», IX, n. 25, 2012, pp. 285-324.
- CUSUMANO N., *Libri e culture in Sicilia nel Settecento*, Palermo, New Digital Press, 2016.
- DE COSMI G.A., *Commentario alle Riflessioni del marchese D. Caracciolo con una digressione sulla pubblica educazione*, Catania, Francesco Pastore, 1786.

- DI BLASI F.P., *Dissertazione sopra le egualità e disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XIX*, Palermo, Rapetti, 1778, pp. 1-25; ora in SACCO MESSINEO M. (a cura di), *Scritti*, Palermo, Kalòs, 2004, pp. 11-25.
- ID., *Saggio sopra la legislazione della Sicilia*, in *Nuova Raccolta di opuscoli di autori siciliani. Tomo III*, Palermo, Solli, 1790, pp. 213-264; ora in SACCO MESSINEO M. (a cura di), *Scritti*, Palermo, Kalòs, 2004, pp. 23-49.
- DI CHIARA F., *Vincenzo Miceli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2010, vol. 74, pp.130-132.
- ID., *Natale Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, vol. 77, pp. 860-862.
- DI FIORE L., *Tommasi, Donato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2019, vol. 96, https://www.treccani.it/enciclopedia/donato-tommasi_%28Dizionario-Biografico%29/.
- DI GESÙ M., *Dispatrie Lettere. Di Blasi, Leopardi, Collodi: letterature e identità nazionali*, Roma, Aracne, 2005.
- DI GIOVANNI V., *Della vita e delle opere di Vinvenzo Miceli*, Palermo, Russitano, 1858.
- ID., *Il Miceli ovvero dell'Ente uno e reale. Dialoghi tre seguiti dallo Specimen scientificum V. Micelii*, Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1864.
- ID., *Il Miceli ovvero l'apologia del sistema. Nuovi dialoghi seguiti da scritture inedite di V. Miceli*, Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1865.
- DRAGO S., *L'Idea economica di Europa negli illuministi della Sicilia del Settecento: rapporti e convergenze di politiche economiche euro-mediterranee*, in PICCARDO L. (a cura di), *L'Idèe d'Europe au XVIII siècle. Actes du Sèminaire international sur le dix-huitième siècle*, Paris, Honorè Champion, 2009.
- ID., *Cultura economica ed ecclesiastici nella Sicilia borbonica della transizione (1750-1845)*, in «Quaderni di Teoria», n. 22, 2010, pp. 1-61.
- FAZIO I., *La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Milano, Franco Angeli, 1993.
- ID., «Sterilissima di frumenti». *L'annona della città di Messina in età moderna (XV-XIX secolo)*, Caltanissetta, Lussografica, 2005.
- FEOLA R., *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. D. T. e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1977.
- ID., *Politica, società, istituzioni nel pensiero e nell'opera di D. T.*, in ID., *Istituzioni e cultura giuridica. Percorsi*, Roma 2000, pp. 171-285.
- GAGLIO V., *Lettera al signor Pepi sull'estrazione del feto vivente e morbosio ne' parti pericolosi e difficili*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIX*, Palermo, Rapetti, 1778 pp. 25-115.
- GIARRIZZO G., *Giovanni Tommaso Natale*, in GIARRIZZO G., TORCELLANI

- G., VENTURI F. (a cura di), *Illuministi italiani. Riformatori delle antiche repubbliche dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, vol. VII, pp. 965-977.
- ID., *Ricerche sul Settecento italiano. Appunti per la storia della cultura della Sicilia settecentesca*, in «Rivista storica italiana», n. 79, 1967, pp. 573-627.
- ID., *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, Palermo, Società. Editrice per la Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, vol. IV, pp. 713-815.
- ID., *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo (a cura di), *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia*, Torino, UTET, 1989, pp. 378-792.
- ID., *Cultura e economia nella Sicilia del 700*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1992.
- GREGORIO R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in SAITTA A. (a cura di), 3 vol., Palermo, Edizioni della regione siciliana, 1972.
- INGLESE D'AMICO V., *Vincenzo Miceli*, in «Problemi mediterranei», n. 17, 1940, pp. 26-30.
- KOENISBERGER H.G., *The Practice of Empire*, Ithaca-New York, Cornell University Press, 1969.
- LA MANTIA V., *Notizie e documenti su Francesco Paolo Di Blasi giureconsulto del secolo xviii*, Firenze, Direzione dell'Archivio Storico Italiano, 1886.
- La Sicilia nel Settecento*, Atti del convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 ottobre 1981, Messina, Centro di Studi Umanistici, 1986, voll. 2.
- LAUDANI S., *Un Ministro napoletano a Londra. Domenico Caracciolo e le sue Memorie*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2000.
- LIGRESTI D. (a cura di), *La cultura scientifica nella Sicilia borbonica*, Catania, Maimone, 2011.
- LOMBARDO V.A., *Risposta alle riflessioni intorno all'estrazione del feto vivente e morboso fatte dal signor Pepi sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIX*, Palermo, Rapetti, 1778, pp. 117-244.
- MAJORANA G., *Tommaso Natale e i suoi tempi*, Catania, Giannotta, 1918.
- MUSI A., *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea-ricerche storiche», n. 24, 2012, pp. 20-22, www.mediterranearicerchestoriche.it.
- NATALE T., *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene, dalle leggi minacciate, dirette da Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, al giureconsulto D. Gaetano Sarri*, in *Opuscoli di autori siciliani Tomo XIII*, Palermo, Stamperia dei Santi Apostoli presso Gaetano Maria Bentivenga, 1772, pp. 91-167; rist. con prefazione di BUSCEMI L. e un saggio di TRANCHINA G., Palermo, Torri del Vento, 2011.

- ID., *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti di Tommaso Natale con uno studio critico di F. Guardione ed introduzione di G.B. Impallomeni*, Palermo, Alberto Reber, 1895.
- ORTOLANI G.E., *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, Napoli, Nicolò Gervasi, 1817-1821, II, p. 125.
- PEPI A., *Trattato dell'ineguaglianza naturale degli uomini*, Venezia, Locatelli, 1771; rist. in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XX*, Palermo, Rapetti, 1778, pp. 1-131.
- ID., *Riflessioni sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo intorno all'estrazione del feto vivente e morboso*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XVI*, Rapetti, Palermo, 1775 pp. 101-160.
- ID., *Ricerche sulle idee metafisiche degli antichi popoli*, Palermo, Rapetti, 1777.
- ID., *Sull'estrazione del feto vivente e morboso*, Palermo, Gagliani, 1780.
- ID., *Saggio filosofico e civile sulla giurisprudenza romana*, Palermo, Biblioteca Comunale, 2.Qq.F.61.
- PONTIERI E., *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, Napoli, ESI, 1965.
- Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in CESINO FOGLIETTA J. (a cura di), *Pragmaticae Regni Siciliae*, Panormi 1700, Tomo II, pp. 1-7.
- RANDAZZO M., *Gli Opuscoli di autori siciliani di Salvatore Maria Di Blasi. Un'immagine della Sicilia intellettuale della fine del sec. XVIII*, in «*Mediaeval Sophia*», nn. 15-16, 2014, pp. 189-204.
- RECUPERATI G., *Recuperati, Radicamenti. Cultura italiana e pensiero europeo*, in D. Canestri (a cura di), *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Milano, UTET, 2006, pp.3-55.
- ID., *Le categorie di periodizzazione e il Settecento*, in D. Canestri (a cura di), *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Milano, UTET, 2006, pp. 168-283.
- ROVELLO A., *Embriologia sacra. L'opera di Francesco E. Cangiamila, una riflessione "bioetica" nella Sicilia del Settecento*, Palermo, Edizioni d'arte Kalós, 2019.
- SCIBILIA A., *Caracciolo, Domenico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1976, vol. 19, pp. 337-347.
- SCINÀ D., *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, Palermo, Lorenzo Dato, 1825.
- SCIUTI RUSSI V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983.
- TARRITO L., *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi e Tapia della città di Castronuovo*, in «*Archivio storico siciliano*», I, n. 2, 1877, pp. 400-415.
- VENTURI F., *Settecento riformatore*, voll. I-V, Torino, Einaudi, 1969-1990.

- VERGA M., *Per una storia delle accademie di Palermo nel XVIII secolo. Dal «letterato» al professore universitario*, in «Archivio storico italiano», CLVII, n. 3, 1999, pp. 453-536.
- ZERBO G., *Vitae scriptorumque Vincentii Micelii Epitome*, in V. MICELI, *Ad canonicas institutiones isagoge scientifico dogmatica*, Napoli, Batelli, 1782, pp. V-XXV.
- ZIINO O., *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia nel secolo XVIII*, in *Annali del Seminario giuridico di Palermo. Volume XV*, Cortona, Stab. Tipografico Commerciale, 1931, pp. 3-111.

